



STATUTO e REGOLAMENTO ASSOCIATIVO

ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE MICHELIN



STATUTO

Articolo 1

L'Associazione Donatori di Sangue Michelin è formata dai Gruppi di Donatori Sangue Michelin aderenti, costituiti presso le sedi della Michelin Italiana S.p.A. ed ha sede in Via Torino 302 – 12100 Ronchi (Cuneo). L'Associazione, a carattere aziendale, non ha finalità di lucro, esclude discriminazioni per confessione religiosa, partito politico, razza o nazionalità, è autonoma ed ha durata illimitata. Sotto l'aspetto organizzativo, propagandistico e associativo i Gruppi agiranno autonomamente nell'ambito della normativa del presente statuto.

Articolo 2

L'Associazione, sottoposta a tutte le disposizioni di legge in materia sanitaria, svolge il proprio servizio esclusivamente a favore di Enti regolarmente preposti alla raccolta, conservazione, elaborazione e distribuzione del sangue umano, che di queste funzioni assumono piena e totale responsabilità. Con detti Enti potranno essere stipulate anche a livello di Gruppo, apposite convenzioni, in cui saranno fissati i termini delle reciproche competenze ed impegni.

Articolo 3

Gli scopi dell'Associazione sono:

- il reperimento e l'organizzazione dei donatori;
- la propaganda e la creazione di una coscienza trasfusionale che prescindano da qualsiasi forma di interesse personale e poggi sull'autonomia, sulla volontarietà, sull'anonimato, sulla gratuità e sulla periodicità del dono del sangue;
- l'interessamento e l'informazione sull'evoluzione delle pratiche di donazione del sangue e sul trapianto di altri tessuti o organi, in relazione ad una partecipazione dei suoi soci a tali iniziative;
- la promozione di una vita associativa fra i donatori.

Articolo 4

Possono far parte dell'Associazione:

- quali soci i lavoratori Michelin in servizio o in pensione;
- quali soci familiari i donatori familiari dei soci, presentati dagli stessi soci, che hanno effettuato almeno una donazione di sangue per l'Associazione Donatori Sangue Michelin e che sono stati ritenuti fisicamente idonei da sanitari di Centri Trasfusionali;
- quali soci aggregati i donatori presentati da soci, che hanno effettuato almeno una donazione di sangue per l'Associazione Donatori Sangue Michelin e che sono stati ritenuti fisicamente idonei da sanitari di Centri Trasfusionali;
- i soci onorari.

Articolo 5

I Soci perdono tale qualifica se interrompono l'attività trasfusionale per un periodo superiore ai trentasei mesi senza giustificato motivo. I Soci che, per decisione del Responsabile Sanitario, non possono più essere sottoposti a prelievi periodici perdono la qualifica di soci e, per delibera del Consiglio Direttivo del proprio Gruppo, possono essere nominati soci onorari per meriti particolari.

Articolo 6

Possono ricoprire cariche sociali tutti i Soci che abbiano almeno un semestre di anzianità in seno all'Associazione. Tutte le cariche si intendono espletate in forma completamente gratuita. Le cariche sociali hanno una durata di tre anni e chi le ha ricoperte può essere rieletto. Tutte le cariche sociali, sia dei Gruppi che dell'Associazione, scadono contemporaneamente. Qualora fosse necessario sostituire alcuni o tutti i componenti di organi associativi, resta inteso che tale sostituzione non dovrà pregiudicare le normali scadenze prestabilite.

Articolo 7

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea Generale
- il Presidente
- il Consiglio Direttivo

Organi del Gruppo Aziendale sono:

- l'Assemblea del Gruppo
- il Capo Gruppo
- il Consiglio Direttivo del Gruppo
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Probiviri



Articolo 8

L'Assemblea Generale è costituita dai componenti i Consigli Direttivi dei Singoli Gruppi Aziendali. L'Assemblea si riunisce una volta all'anno in via ordinaria, successivamente alla riunione delle singole Assemblee dei Gruppi Aziendali, e comunque entro il mese di aprile. La convocazione straordinaria può essere richiesta dal Presidente o dal Consiglio Direttivo o per iniziativa di almeno due terzi dei suoi componenti.

L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei convenuti salvo il disposto dell'articolo 9 lettera d) del presente Statuto. L'Avviso di convocazione deve pervenire a tutti i componenti almeno due settimane prima della data di convocazione dell'Assemblea.

Articolo 9

L'Assemblea Generale ha i seguenti compiti:

- a) elegge il Presidente e il Vice-Presidente dell'Associazione fra i componenti il Consiglio Direttivo;
- b) delibera su tutte le questioni di ordine generale che interessano l'Associazione;
- c) fornisce al Consiglio Direttivo pareri, proposte, indirizzi di politica generale per lo sviluppo dell'Associazione;
- d) in seduta straordinaria propone, discute ed approva le modifiche al presente Statuto con maggioranza dei due terzi dei suoi componenti; delibera inoltre l'eventuale scioglimento dell'Associazione nominando uno o più liquidatori, determinandone i poteri e fissando le modalità di liquidazione.

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo è costituito dai Capi Gruppo responsabili dei singoli Gruppi Aziendali.

Qualora venga a mancare un membro del Consiglio, il suo posto sarà occupato dal Vice Capo Gruppo che durerà in carica fino alla nomina del nuovo Capo Gruppo.

Articolo 11

Il Consiglio Direttivo ha funzioni deliberative per tutte le questioni di cui è competente in forza del presente Statuto e per i provvedimenti d'urgenza imposti da circostanze eccezionali.

Sono compiti specifici del Consiglio Direttivo:

- a) il controllo sull'osservanza dei principi che regolano il presente Statuto;
- b) l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, la sua organizzazione e l'esecuzione dei provvedimenti adottati dall'Assemblea;
- c) lo sviluppo e la propaganda trasfusioneale;
- d) i contatti con Autorità, Enti e Associazioni per la sua tutela;
- e) l'informare l'Assemblea delle vicende associative.

Il Consiglio Direttivo si riunisce a richiesta del Presidente, di norma con cinque giorni di preavviso ed in casi eccezionali con preavviso di sole 24 ore telefonico o telegrafico. Esso può delegare ai suoi membri incarichi particolari di ordinaria o straordinaria amministrazione.

Articolo 12

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, firma gli atti ed i provvedimenti a lui delegati, coordina l'attività associativa e adotta eventuali provvedimenti aventi carattere d'urgenza, con l'obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo o all'Assemblea Generale, secondo la competenza.

In caso di assenza o di legittimo impedimento a carattere temporaneo il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. Qualora l'impedimento abbia carattere definitivo, verrà nominato un nuovo Presidente che resterà in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio.

Articolo 13

L'Assemblea del Gruppo ha i seguenti compiti:

- a) delibera su tutte le questioni di ordine generale che interessano il Gruppo Aziendale;
- b) elegge i Consiglieri, i Revisori dei conti, i Proibiviri;
- c) discute la relazione del Capo Gruppo e approva il bilancio del Gruppo;
- d) ha la potestà di dichiarare decaduto con la maggioranza i due terzi dei Soci il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti ed il Collegio dei Proibiviri.

Per la rielezione delle cariche dichiarate decadute dovrà essere provveduto entro 60 giorni.

Articolo 14

L'Assemblea del Gruppo si riunisce una volta all'anno in seduta ordinaria. La convocazione in seduta straordinaria può essere richiesta dal Capo Gruppo o dal Consiglio Direttivo o per iniziativa di almeno due terzi dei soci.

L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei convenuti.

La delibera è valida se presa a maggioranza salvo il disposto dell'articolo 13 lettera d) del presente statuto. L'avviso di convocazione deve pervenire a tutti i soci almeno due settimane prima della data di convocazione dell'Assemblea.

Articolo 15

L'Assemblea del Gruppo elegge il proprio Consiglio Direttivo.

Il numero dei Consiglieri viene determinato nella seguente proporzione:

- fino a 500 soci: 10 consiglieri come massimo;
- oltre i 500 soci 1 consigliere in più ogni 200 soci fino ad un massimo complessivo di 15 consiglieri.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge a semplice maggioranza tra i propri membri il Capo Gruppo, un Vice Capo Gruppo, un Tesoriere ed un Segretario.

Ai posti resisi eventualmente vacanti vengono chiamati i soci che in sede di elezione abbiano ottenuto il maggior numero di suffragi, secondo l'ordine delle preferenze avute.



In caso di parità prevale il criterio dell'anzianità associativa.

Gli eletti dureranno in carica fino al compimento del triennio di nomina dell'intero Consiglio Direttivo.

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo del Gruppo, svolge a livello locale, i compiti attribuiti dall'articolo 11 al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Ha, inoltre particolare competenza nell'organizzazione delle donazioni e di ogni altro servizio inerente l'attività trasfusionale in accordo con i sanitari degli Enti addetti al prelievo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce a richiesta del Capo Gruppo o di almeno metà dei consiglieri, di norma con cinque giorni di preavviso ed in casi eccezionali con preavviso di sole 24 ore.

Esso può delegare ai suoi membri, in tutto o in parte, i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione.

La revoca della nomina del Capo Gruppo può essere deliberata solo in seguito a decisione del Collegio dei Probiviri, comunicata al Consiglio Direttivo del Gruppo.

Articolo 17

Il Capo Gruppo è membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione; rappresenta legalmente il Gruppo Aziendale, firma gli atti e i provvedimenti a lui delegati, coordina l'attività associativa, e adotta eventuali provvedimenti aventi carattere d'urgenza, con l'obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo del Gruppo o all'assemblea, secondo la competenza. In caso di assenza o di legittimo impedimento il Capo Gruppo è sostituito dal Vice Capo Gruppo e, in assenza di questi, dal Consigliere con maggiore anzianità associativa.

Articolo 18

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da due membri effettivi .

Compito del Collegio dei Revisori dei conti è quello di controllare l'amministrazione del gruppo.

Articolo 19

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi .

Compito del Collegio dei Probiviri è quello di giudicare sui ricorsi presentati nei confronti di membri del Consiglio direttivo e dei singoli soci.

Il giudizio espresso dal Collegio dei Probiviri è esecutivo.

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo del Gruppo potrà dichiarare decaduti i soci responsabili di fatti che abbiano turbato il buon andamento associativo. Contro tale deliberazione è ammesso il ricorso ai Probiviri entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento agli interessati.

Articolo 21

Il Capo Gruppo è tenuto a presentare ogni anno all'Assemblea il bilancio consuntivo e preventivo corredato della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. L'Anno finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Articolo 22

Il dono del sangue è assolutamente gratuito.

Eventuali contributi a rimborso di spese organizzative fissati dalla Regione o devoluzioni di altro genere a favore dell'Associazione da parte dell'Ente di prelievo o di altri Enti dovranno essere utilizzati per incrementare la propaganda trasfusionale e la vita associativa.

È tassativamente vietato ai soci di accettare denaro o altre offerte da chiunque sia interessato, direttamente o indirettamente, al dono del sangue.

Chi non rispetta questo fondamentale impegno sarà deferito al Collegio dei Probiviri e potrà essere radiato dall'Associazione.

Articolo 23

Allo scopo di effettuare vari interventi di carattere benefico il Gruppo può costituire un proprio "Fondo di Solidarietà", alimentato dai contributi spontaneamente versati dai soci o da eventuali altre oblazioni nonché da somme a tale scopo devolute dal Gruppo stesso.

Articolo 24

L'eventuale scioglimento del Gruppo deve essere deliberato dall'Assemblea generale dei soci convocata in seduta straordinaria. La deliberazione è valida solo se raccoglie i voti favorevoli di almeno due terzi dei soci presenti.

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e fissando le modalità di liquidazione.

Articolo 25

I Gruppi provvedono al raggiungimento dei loro scopi con i seguenti mezzi finanziari:

- a) contributi a rimborso delle spese organizzative per le donazioni effettuate dai suoi soci;
- b) oblazioni, donazioni, elargizioni da parte di terzi;
- c) contributi vari di Enti pubblici o privati.

Articolo 26

Dopo la prima donazione i Donatori hanno il diritto di ricevere una tessera personale di riconoscimento, con l'indicazione del gruppo sanguigno di appartenenza accertato dai Sanitari e dei dati relativi all'attività trasfusionale svolta.

Articolo 27

I Donatori particolarmente meritevoli hanno diritto di ricevere attestati di benemerenzza o altri riconoscimenti, secondo le consuetudini del Gruppo di appartenenza.

Articolo 28

Per quanto non stabilito dal presente Statuto è fatto espresso richiamo alle norme legislative vigenti ed ai regolamenti di attuazione predisposti dai Consigli Direttivi ed approvati dall'Assemblea dei singoli gruppi.



REGOLAMENTO ASSOCIATIVO

1) SOCI: Tenuta archivi

Presso la segreteria dei singoli Gruppi è tenuto l'archivio dei Soci, conformemente alle norme di legge, che deve essere tenuto aggiornato, con stampa ed archiviazione della situazione alla data del 31 Dicembre di ogni anno, con l'inserimento delle schede dei nuovi donatori e l'archiviazione di quelle relative a coloro che hanno cessato l'attività per raggiunto limite di età, parere medico o decesso. Per i decaduti ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto si provvede una volta all'anno in momento precedente all'Assemblea ordinaria.

2) CARICHE SOCIALI: Scadenze dei mandati

Il rinnovo degli Organi dei Gruppi è previsto entro il 31 marzo dell'anno in scadenza, così da consentire nel mese di aprile il rinnovo degli Organi dell'Associazione.

In caso di mancato rinnovo delle cariche dei singoli Gruppi, la convocazione dell'Assemblea dell'Associazione viene indirizzata al Consiglio Direttivo del Gruppo, ancorché scaduto, i cui membri tuttavia non possono validamente deliberare per gli adempimenti dell'articolo 9 lettera a) dello Statuto.

Il Capo Gruppo comunque, continua a far parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

3) ASSEMBLEA GENERALE : Costituzione e potere di delega

I componenti i Consigli Direttivi dei singoli Gruppi costituiscono validamente l'Assemblea generale, se presenti in persona o per delega.

Le deleghe devono essere nominative. E' possibile delegare solo componenti del proprio Consiglio Direttivo.

Non sono consentite più di 2 deleghe per partecipante a pieno diritto.

4) PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE: Elezioni

Il Presidente ed il Vice Presidente restano in carica 3 anni, salvo quanto previsto dall'articolo 12 dello Statuto.

L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avvengono a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto con espressione diretta e separata per le due cariche.

In caso di non raggiungimento della maggioranza assoluta si procederà al ballottaggio fra i due candidati che avranno ottenuto più voti.

La scelta del Presidente e del Vice Presidente dell'Associazione, ferma restando la piena libertà di voto dei membri dell'Assemblea, sarà circoscritta, secondo Statuto, ai Capi Gruppo, che compongono il Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'Assemblea può decidere l'assegnazione di incarichi specifici ai singoli membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

5) BILANCI: Ripartizione spese comuni

Le spese sostenute dalla Presidenza, dalla Segreteria, dai Consiglieri o da Soci espressamente delegati in funzione di attività comuni, sia all'interno che all'esterno dell'organizzazione associativa, sono ripartite e addebitate ai singoli Gruppi in proporzione al numero di donazioni effettuate da ciascun gruppo nell'anno precedente.

6) TESSERAMENTO E DISTINTIVI

Tutti i soci sono muniti di una tessera di riconoscimento, unico documento valido per attestare l'appartenenza all'Associazione e per testimoniare l'attività trasfusionale dei Donatori periodici.

Sulla tessera, rilasciata a cura dei singoli Capi Gruppo o dal Presidente e controfirmata dal Responsabile Sanitario, oltre a nome e cognome, luogo e data di nascita, è riportata l'indicazione del gruppo sanguigno e del fattore Rh di appartenenza.

Sulla tessera saranno annotate progressivamente le donazioni effettuate, con la data del prelievo, il quantitativo di sangue prelevato, convalidati da firma o sigla del responsabile del prelievo.

I dati relativi a controlli ed analisi di laboratorio effettuati sono recapitati personalmente al Donatore a cura dell'Ente prelevatore.

Con l'adesione all'Associazione oltre alla tessera di riconoscimento verranno consegnati al nuovo Donatore il distintivo sociale e, se richiesti, una copia dello statuto associativo e il regolamento.





ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE MICHELIN – CUNEO

O.N.L.U.S. – C.F. 96064370040

Via Torino 302 – 12100 RONCHI (CUNEO)

Tel. 0171/315374 – Fax. 0171/315517

e.mail: segr.adsmcuneo@libero.it



Articolo 1 – ENTE DI PRELIEVO

La convenzione per la raccolta del sangue da donatore del Gruppo è stipulata con i Centri Trasfusionali degli Ospedali di CUNEO, MONDOVI', SAVIGLIANO, SALUZZO E FOSSANO (ASL CN1) competente per territorio e responsabile, oltre che della conservazione, elaborazione e distribuzione del sangue raccolto, della tutela medico/sanitaria del donatore per quanto concerne il prelievo, nonché l'osservanza di quanto stabilito dalle leggi nazionali e regionali in merito all'attività trasfusionale.

Articolo 2 – SOCI

I Soci sono impegnati ad effettuare normalmente le donazioni al Centro Trasfusionale di proprio riferimento. Tutti i Soci hanno diritto a partecipare alle attività associative, ma soltanto i Soci Donatori Periodici hanno potere deliberante in Assemblea.

Articolo 3 - SOCI ONORARI

I Soci che hanno effettuato almeno 75 donazioni per il Gruppo Donatori Sangue Michelin di Cuneo e che per decisione del Responsabile Sanitario del Centro Trasfusionale siano esonerati definitivamente dalle donazioni, in seguito a specifica delibera del Consiglio Direttivo del Gruppo, possono acquistare la qualifica di Soci Onorari. In casi del tutto eccezionali, su delibera del Consiglio Direttivo del Gruppo, votata a maggioranza assoluta, per particolari meriti, possono essere nominati Soci Onorari anche ex Soci che non abbiano raggiunto le 75 donazioni. I Soci Onorari godono degli stessi diritti dei Soci e possono venire eletti per le cariche sociali.

Articolo 4 - CARICHE SOCIALI

Qualora si debba procedere a sostituire un membro facente parte delle cariche sociali, si procederà secondo i criteri seguenti:

- Capogruppo: sarà sostituito dal Vice Capo Gruppo fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio Direttivo;
- Vice-Capogruppo, Tesoriere e Segretario: i sostituti verranno eletti nella prima riunione del Consiglio Direttivo;
- Revisore dei Conti, Proboviro: il membro supplente subentrerà automaticamente nel posto vacante; in occasione della prima riunione del Consiglio Direttivo, verrà chiamato a ricoprire la carica di membro supplente il primo dei non eletti.

Articolo 5 – FONDO D'INTERVENTO

Il Fondo di Intervento è costituito fra i donatori di sangue del Gruppo Michelin di Cuneo destinato all'acquisto di attrezzature di interesse sociale o sanitario da donare ad Enti Assistenziali o Strutture di solidarietà sociale che rispondano ai requisiti di Enti morali senza finalità di lucro o ai Centri trasfusionali convenzionati, per il conforto dei Donatori Sangue Michelin che vi si recano..

I proventi di cui si avvale il Fondo per la sua attività sono costituiti da:

- contributi versati dai donatori;
- contributi versati da dipendenti non donatori;
- eventuali contributi esterni.

La destinazione di tale Fondo sono deliberate dal Consiglio Direttivo dietro proposta del Capo Gruppo, sulla base della documentazione presentata. Qualora si venisse nella determinazione di sciogliere il Fondo di Intervento, sarà compito dei donatori riuniti in assemblea ordinaria, determinare come devolvere i beni residui.

Articolo 6 – PREMIAZIONI

I Donatori del Gruppo di Cuneo hanno diritto ai seguenti riconoscimenti:

- portachiavi in argento per i Soci che hanno effettuato 10 (dieci) donazioni;
 - piastrella d'argento (con gruppo sanguigno e fattore Rh) per i soci che hanno effettuato 20 (venti) donazioni;
 - diploma di benemerita con medaglia d'argento per i soci che hanno effettuato 30 (trenta) donazioni;
 - diploma di benemerita con medaglia d'argento incastonata per i soci che hanno effettuato 40 (quaranta) donazioni;
 - diploma di benemerita con distintivo d'oro per i soci che hanno effettuato 50 (cinquanta) donazioni;
 - diploma di benemerita con medaglia d'oro per i soci che hanno effettuato 60 (sessanta) donazioni;
 - diploma di benemerita con piastrina d'oro (con gruppo sanguigno e fattore Rh) per i soci che hanno effettuato 75 (settantacinque) donazioni;
 - diploma di benemerita con medaglia d'oro incastonata per i soci che hanno effettuato 100 (cento) donazioni;
 - diploma di benemerita con distintivo d'oro con corona d'alloro per i soci che hanno effettuato 125 (centoventicinque) donazioni a favore del Gruppo;
 - diploma di benemerita con orologio laminato d'oro per i soci che hanno effettuato 150 (centocinquanta) donazioni;
 - diploma di benemerita con croce d'oro con rubino per i soci che hanno effettuato 175 (centosettantacinque) donazioni;
 - diploma di benemerita con distintivo BIBENDUM in oro bianco per i soci che hanno effettuato 200 (duecento) donazioni;
 - diploma di benemerita con pergamena d'argento per i soci che hanno effettuato 225 (duecentoventicinque) donazioni
- Ulteriori riconoscimenti potranno essere stabiliti in futuro.

Articolo 7 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Le modifiche al presente regolamento sono compito dell'Assemblea del Gruppo che decide a semplice maggioranza dei presenti.





SSOCIAZIONE DONATORI SANGUE MICHELIN ONLUS GRUPPO DI TORINO

Corso Romania 546 - 10156 Torino
segreteria 011.2626421 - fax 011.2626455 - e-mail: adsmto@libero.it



Articolo 1 - ASSEMBLEA

L'Assemblea, una volta costituita, elegge al proprio interno in Presidente e un Segretario; quest'ultimo provvederà a redigere il verbale dell'Assemblea, che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario. L'Assemblea delibera a voto palese, per alzata di mano, con prova e controprova, a meno che si tratti di nomine a cariche sociali oppure di deliberazioni concernenti persone, nei quali casi la votazione è a scrutinio segreto. Quest'ultimo sistema di votazione deve essere comunque adottato ove ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei votanti. Nel caso di votazione segreta saranno designati due scrutatori che provvederanno, alla presenza del Presidente, allo spoglio dei voti.

Articolo 2 - ELEZIONI

Le elezioni delle cariche sociali hanno luogo ogni tre anni, entro il mese di marzo, in occasione della annuale assemblea di bilancio. In previsione di esse, il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del Comitato Elettorale, che sarà formato da un Presidente, membro del Consiglio Direttivo del Gruppo, e da quattro soci. Il Comitato Elettorale provvede alla raccolta delle candidature, che devono pervenire almeno 20 giorni prima del giorno delle votazioni, ed alla formazione della lista dei candidati alle cariche di Consigliere, Revisore dei Conti e Proboviro, verificando la eleggibilità dei candidati. Nelle tre liste per l'elezione dei Consiglieri, dei Revisori dei Conti e dei Probiviri, redatte dal Comitato Elettorale sulla base delle candidature valide pervenute, devono essere indicati nome e cognome dei candidati. La votazione per le elezioni ha luogo a mezzo di schede segrete. Dette schede, di colore diverso in funzione di ciascun organismo da eleggere, devono essere fatte stampare su moduli di carta opaca a cura del Comitato Elettorale e dovranno riportare in ordine alfabetico l'elenco di tutti i candidati. Ogni scheda deve essere autenticata, prima della votazione, con la firma di un membro del Comitato Elettorale. Sono considerate nulle le schede prive del suddetto contrassegno e/o portanti altri segni, macchie o scritti. Il Comitato Elettorale vigila sull'andamento delle operazioni di voto ed a tal fine almeno tre membri del Comitato stesso devono sempre essere presenti alle operazioni di voto. È ammessa la delega per l'esercizio del voto ad un altro socio che può detenere al massimo due deleghe. Ad ogni socio votante in proprio o per delega, verranno consegnate le relative schede elettorali sulle quali il socio provvederà ad esprimere il voto, proprio o per delega, apponendo un segno a fianco dei candidati prescelti. A votazione avvenuta consegnerà piegate le schede, perché siano immesse nell'urna delle votazioni. Su ogni scheda potrà essere espresso un numero di preferenze non superiore al numero dei candidati da eleggere. In caso di superamento di tale limite, la scheda sarà considerata valida, senza tenere conto, nell'ordine, delle preferenze eccedenti il numero previsto. Eventuali preferenze espresse a favore di nominativi non compresi nella lista dei candidati saranno ritenute non valide. Nessun socio potrà essere ammesso al voto, in proprio o per delega, se non presenterà la tessera sociale. Il Comitato Elettorale assume le decisioni relative alle operazioni elettorali deliberando a maggioranza e facendo tutto constare nel relativo verbale. Le contestazioni contro gli atti e le decisioni del Comitato Elettorale debbono essere trascritte per esteso nel verbale e sottoscritte dal contestante. Su tale contestazione decide inappellabilmente il Consiglio Direttivo in carica, ancorché scaduto, entro il termine massimo di cinque giorni. terminate le operazioni di voto, il Comitato provvede allo scrutinio delle schede e ne fa constare i risultati in apposito verbale che consegna, unitamente alle schede scrutinate, al Consiglio Direttivo in carica, ancorché scaduto, il quale provvede a convalidare le elezioni ed a proclamare i nuovi eletti. La convocazione del nuovo consiglio sarà disposto dal Consigliere eletto più anziano di età entro 15 giorni dalla data delle elezioni.

Articolo 3 - SOCI ONORARI

Sono considerati soci onorari e godono degli stessi diritti dei soci effettivi ed aggregati i soci insigniti di medaglia d'oro che, per comprovati motivi di salute e/o per superamento del limite d'età, non sono più in grado di effettuare donazioni.

Articolo 4 - CARICHE SOCIALI

Qualora si debba procedere a sostituire un membro facente parte degli organi sociali si procederà secondo i criteri seguenti:

- Capogruppo: sarà temporaneamente sostituito dal Vice Capo Gruppo, fino alla prima riunione del Consiglio Direttivo che procederà alla sostituzione;
- Vice Capogruppo, Tesoriere e Segretario: i sostituti verranno eletti nella prima riunione del Consiglio Direttivo;
- Consigliere: in occasione della prima riunione del Consiglio Direttivo sarà cooptato il primo dei non eletti;
- Revisore dei Conti, Proboviro: il membro supplente subentrerà automaticamente nel posto vacante; in occasione della prima riunione del Consiglio Direttivo, verrà chiamato a ricoprire la carica di membro supplente il primo dei non eletti.

Articolo 5 – FONDO DI SOLIDARIETÀ

Gli interventi del Fondo possono essere indirizzati:

- ai Soci che ne facciano richiesta, previo parere favorevole espresso dal Consiglio Direttivo;
 - a persone esterne all'Associazione, a Enti o Istituti particolarmente bisognosi per i quali, dopo adeguati accertamenti, il Consiglio Direttivo ritenga opportuno definire l'assegnazione di contributi particolari.
- Qualora si tratti di interventi di rilevante entità la decisione ultima è demandata all'Assemblea.

Articolo 6 – ATTESTATI E BENEMERENZE

I Donatori e le donatrici del Gruppo di Torino particolarmente meritevoli hanno diritto ai sotto elencati riconoscimenti:

- zainetto per i Soci che hanno effettuato complessivamente 7 donazioni se uomini o 5 se donne;
- portachiavi per i Soci che hanno effettuato complessivamente 16 donazioni se uomini o 12 se donne;
- piastrina d'argento per i Soci che hanno effettuato complessivamente 30 donazioni se uomini o 24 se donne;
- medaglia d'oro per i Soci che hanno effettuato complessivamente 40 donazioni se uomini o 32 se donne;
- orologio per i Soci che hanno effettuato complessivamente 70 donazioni se uomini o 60 se donne;
- piastrina per i Soci che hanno effettuato complessivamente 100 donazioni se uomini o 80 se donne;
- prima croce d'oro per i Soci che hanno effettuato complessivamente 125 donazioni se uomini o 100 se donne;
- seconda croce d'oro per i Soci che hanno effettuato complessivamente 150 donazioni se uomini o 120 se donne;

Ulteriori riconoscimenti potranno essere elargiti dall'Azienda o da altri Enti.

Articolo 7 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO

La modificazione del presente regolamento è di competenza dell'Assemblea del Gruppo, che delibera a maggioranza semplice dei presenti.





ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE FIDAS-MICHELIN GRUPPO DI ALESSANDRIA

S.p.A.MICHELIN IT. Zona Ind. D5 15047
Spinetta Marengo - ALESSANDRIA

tel. 0131.211241 - fax 0131.211404 - e.mail: segr.adsfm.ale@alice.it



Generalità

Il regolamento interno del gruppo ha lo scopo di precisare i dettagli comportamentali a cui i soci si devono attenere e che non siano già precisati nello statuto.

I soci ancora in attività lavorativa si impegnano ad effettuare le donazioni nelle giornate non lavorative o quanto meno in giornate in cui la loro assenza non pregiudichi l'attività produttiva della nostra fabbrica.

L'assemblea del gruppo è costituita da tutti i soci i quali hanno diritto di voto; anche i soci onorari ne fanno parte, hanno diritto d'intervento, ma non di voto. Le elezioni delle cariche sociali si svolgeranno secondo le seguenti modalità:

- Gli elenchi dei candidati saranno formati dai nominativi dei soci che si siano dichiarati disponibili per le rispettive cariche; in calce agli elenchi sono previste righe bianche per poter accogliere ulteriori proposte espresse dai votanti.

- Le modalità di votazione, la validità delle schede, dei voti, delle preferenze e di ogni altra questione inerente le elezioni saranno rimesse ad un COMITATO ELETTORALE formato da un presidente e due scrutatori, di nomina assembleare, su proposta del Consiglio dimissionario.

- Per l'esercizio del voto è ammessa la delega ad un altro socio avente diritto.

- Ogni votante potrà essere portatore di delega nel numero massimo di 4 (quattro).

- Gli organi del gruppo rispetteranno le regole previste nello statuto e nel caso limitativo saranno precisati dal consiglio uscente prima della votazione.

- I consiglieri eletti, coordinati dal primo votato, nomineranno il Capo Gruppo, il Vice Capo Gruppo, il Segretario, il Tesoriere, i Provirvi e i revisori dei conti.

- In considerazione della tipologia della nostra associazione, senza fine di lucro, il Collegio dei Provirvi può identificarsi col Collegio dei revisori dei Conti.

- In caso di necessità di subentro negli organismi sociali, sarà cura del consiglio in carica provvedere alle nuove nomine e il Capo Gruppo informerà il Presidente dell'Associazione entro 7 giorni.

I Soci Onorari sono nominati dal Consiglio in carica per meriti verso la nostra associazione o in riconoscenza ad un lungo periodo d'appartenenza al gruppo. In questo caso un socio, impossibilitato per salute o età a continuare le donazioni, diventerà Onorario trascorsi 25 anni d'iscrizione con almeno 50 donazioni effettuate a favore della nostra associazione.

Il fondo di solidarietà, alimentato dai contributi volontari dei soci e da quelli derivanti dai centri trasfusionali, sono amministrati dal Consiglio Direttivo. Le devoluzioni di somme verso Enti, Istituti o persone fisiche sono di competenza del Consiglio Direttivo, il quale darà ampia informazione ai soci nelle edizioni del giornale sociale.

La premiazione dei soci benemeriti avviene normalmente in occasione di una festa annuale in cui sono rilasciati i seguenti riconoscimenti raggiunti al 31 dicembre dell'anno precedente:

1	Nuovi donatori	Pranzo offerto
2	10 donazioni	Diploma di benemerenzza e medaglia di bronzo
3	20 donazioni	Diploma di benemerenzza e medaglia d'argento
4	30 donazioni	Diploma di benemerenzza e medaglia d'argento incastonata
5	40 donazioni	Diploma di benemerenzza e medaglia di vermeil (argento dorato)
6	50 donazioni	Diploma di benemerenzza e distintivo d'oro offerto dalla presidenza Michelin
7	65 donazioni	Diploma di benemerenzza e orologio
8	80 donazioni	Diploma di benemerenzza e piastrina d'oro
9	100 donazioni	Diploma di benemerenzza e distintivo d'oro con corona d'alloro
10	120 donazioni	Diploma di benemerenzza e riconoscimento scelto dal consiglio
11	140 donazioni	Diploma di benemerenzza e riconoscimento scelto dal consiglio

Le modifiche al regolamento interno dell'ADSM gruppo di Alessandria sono di competenza del Consiglio Direttivo in carica e motivate dalla necessità di aggiornare le aspettative dei nostri soci.



ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE MICHELIN GRUPPO di MILANO

Via V. Monti 23 - 20016 Pero (MI)
Tel. segreteria 02.33953.608 - fax 02.33953.730
e-mail: roberto.gandoli@it.michelin.com



Articolo 1 – GENERALITÀ

Il Gruppo Donatori Sangue Michelin di Milano, emanazione a parte integrante dell'Associazione Donatori Sangue Michelin di Torino, svolge la propria attività nell'ambito della normativa statutaria e del presente regolamento interno.

Articolo 2 – ENTE PRELEVATORE

I Donatori iscritti al Gruppo dovranno effettuare le loro donazioni unicamente presso l'ente o gli enti di prelievo convenzionati col Gruppo, questo, ovviamente, tenuto salvo i casi di forza maggiore. Le donazioni per i Dipendenti Michelin in forza dovranno essere effettuate in giornate ovvero orari che non incidano sull'attività lavorativa, per via delle 24 (ventiquattro) ore di riposo previste per legge.

Articolo 3 – SOCI ONORARI

Regolata dall'articolo 4 dello statuto la figura dei Soci Effettivi e Aggregati, i Soci onorari saranno, di diritto, tutti coloro che insigniti di medaglia d'oro non possono proseguire l'attività trasfusionale per:

- a) comprovati motivi di salute;
- b) superamento del limite d'età previsto per legge.

Sarà comunque facoltà del Consiglio Direttivo in carica conferire la qualifica di Socio Onorario a donatori particolarmente meritevoli, che per le motivazioni di cui sopra debbano sospendere l'attività trasfusionale.

I Soci Onorari usufruiranno di tutti i benefici previsti per i Soci Effettivi e Aggregati.

Articolo 4 – NUOVI SOCI

Nessuna formalità è prevista per l'iscrizione al Gruppo sia dei nuovi Soci Effettivi che per gli Aggregati.

Ai nuovi Soci potranno essere riconosciute le comprovate donazioni di sangue effettuate presso altri Gruppi o Associazioni sino ad un massimo di 20 (venti) che verranno tenute in conto a tutti gli effetti, per le future premiazioni.

Articolo 5 – ELEZIONI CARICHE SOCIALI

Al termine del proprio mandato, il Consiglio Direttivo uscente deciderà i 4 (quattro) componenti il Comitato Elettorale per il costituendo Consiglio Direttivo e Collegi dei Revisori dei Conti e Proibiviri.

I quattro membri del Comitato Elettorale designeranno, di comune accordo, il Presidente, il Segretario ed i 2 (due) scrutatori e ne comunicheranno i nominativi al Capo Gruppo uscente.

Le votazioni avranno luogo mediante scheda segreta che la Segreteria del Gruppo invierà a tutti i Soci Effettivi, Aggregati ed Onorari.

Le votazioni avranno luogo alla data prestabilita e potranno essere effettuate o di presenza presso il seggio o per il tramite di invio di scheda alla Segreteria del Gruppo che le consegnerà integre al Presidente del seggio, all'atto dell'insediamento.

Le schede inviate dovranno essere racchiuse in doppia busta chiusa:

- la busta esterna dovrà contenere il nominativo del votante;
- la busta interna dovrà essere del tutto anonima, pena l'annullamento.

Anche i Soci Onorari potranno coprire cariche Sociali. Per ognuno dei 3 (tre) organismi da eleggere il numero di preferenza non potrà superare il numero di candidati da eleggere. La scheda votata non sarà ritenuta valida quando:

- a) porta il numero di preferenza superiore a quelle stabilite,
- b) porta firme, sigle o altri contrassegni che possano individuare il votante;
- c) non è integra in ogni sua parte.

Se le votazioni hanno luogo con un'unica scheda che comprende i tre organismi da eleggere, il caso a) di cui sopra può limitarsi all'annullamento parziale per l'organismo ove le preferenze sono eccedenti lasciando validi i voti ove in regola con il numero massimo.

Il verbale delle votazioni firmato da tutti i membri del Comitato Elettorale e tutto il materiale inerente le stesse, sarà consegnato a mani dal candidato al Consiglio Direttivo che ha avuto il maggior numero di voti preferenziali.

In sua assenza al secondo votato e così via in caso di assenza dei candidati con maggiori voti preferenziali.

La riunione dei 7 (sette) candidati che hanno avuto il maggior numero di voti preferenziali dovrà aver luogo entro 15 (quindici) giorni dalla data delle votazioni, della convocazione se ne farà carico il candidato che ha avuto il maggior numero di voti preferenziali.

In sua assenza, per giustificati motivi, la riunione potrà essere differita sino a 45 (quarantacinque) giorni dalla votazione.

Protraendosi l'assenza oltre tale termine, la riunione verrà convocata dal candidato che ha avuto il secondo maggior numero di voti.

Per la sostituzione di membri del Consiglio Direttivo e dei Collegi dei Revisori dei Conti e Proibiviri si procede alle nuove nomine in occasione di una riunione che deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla constatazione della necessità di sostituzione.

Articolo 6 – ATTESTATI E BENEMERENZE

I donatori del Gruppo di Milano hanno diritto ai seguenti riconoscimenti:

- a) diploma di benemeranza per i Soci che hanno effettuato complessivamente 7 (sette) donazioni di sangue;
 - b) medaglia di bronzo per i Soci che hanno effettuato complessivamente 16 (sedici) donazioni di sangue;
 - c) medaglia d'argento per i Soci che hanno effettuato complessivamente 30 (trenta) donazioni di sangue;
 - d) medaglia d'oro per i Soci che hanno effettuato complessivamente 40 (quaranta) donazioni di sangue;
 - e) seconda medaglia d'oro per i Soci che hanno effettuato complessivamente 70 (settanta) donazioni di sangue;
 - f) terza medaglia d'oro per i Soci che hanno effettuato complessivamente 100 (cento) donazioni di sangue;
 - g) prima croce d'oro per i Soci che hanno effettuato complessivamente 125 (centoventicinque) donazioni di sangue;
 - h) seconda croce d'oro per i Soci che hanno effettuato complessivamente 150 (centocinquanta) donazioni di sangue.
- Ulteriori riconoscimenti potranno essere elargiti dall'Azienda o da altri enti.

Articolo 7 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Le modifiche al presente regolamento rientrano fra i compiti specifici dell'Assemblea del Gruppo che decide a semplice maggioranza dei presenti.

